



NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
ATTO DI AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI
PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL' ORD. PRESIDENZIALE
N° 4595/2023 RESA DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE IIIQ
DEL TAR PER IL LAZIO, NEL GIUDIZIO R.G. N° 2170/2023

I sottoscritti, avv.ti Antonietta Favale (C.F. FVLNNT80M49G786Q), Gabriele Tricamo (C.F. TRCGRL77R31F205P), Marco Orlando (C.F. RLNMRC66D24H501Q) e Matteo Valente (C.F. VLNMTT81C30H501F), in qualità di difensori della **Bimar Ortho S.r.l.** (01959100239), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Roberto Martellini, con sede legale in Verona alla Via IV Novembre 3/5, giusta procura in calce al ricorso, ed in forza dell'autorizzazione di cui all'ordinanza presidenziale in epigrafe

PREMESSO CHE

Con l'ordinanza presidenziale in epigrafe, il Presidente della Sezione III-*quater* ha ritenuto di disporre “*la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:*”, stabilendo che “*la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare; 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti; 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento; 5) l'indicazione del numero della presente*

ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”, disponendo ulteriormente che: “le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)” ed altresì che le Amministrazioni resistenti “1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);”

- nell'ordinanza viene, altresì, precisato che “la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”;

- in ottemperanza a quanto disposto dalla citata ordinanza presidenziale, in coda a quanto già oggetto di richiesta di pubblicazione si aggiunge il presente nuovo atto di motivi aggiunti a valere, ove occorra, anche come ricorso autonomo, il quale dovrà essere inserito nel medesimo e/o separato fascicolo che verrà creato sul rispettivo sito istituzionale e relativo al medesimo giudizio di cui sopra;

AVVISANO CHE

1) L'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso è:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III-*quater*, R.G. n. 2170/2023

2) Il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intime sono:

Ricorrente: Bimar Ortho S.r.l.

Amministrazioni intime: Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, la Provincia Autonoma di Trento

3) Testo integrale del nuovo atto di motivi aggiunti.

Vedasi allegati contenenti il testo integrale del nuovo atto di motivi aggiunti a valere, ove occorra, anche come ricorso autonomo.

4) Indicazione dei controinteressati:

Tutte le strutture del SSN/SSR operanti nella Provincia autonoma di Trento nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento (2015-2018) nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento.

5) Indicazione del numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. III-*quater* ordinanza presidenziale n. 4595/2023.

*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ed in particolare, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n 2170/2023) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “TAR Lazio - Roma”.

*

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con

ordinanza presidenziale n. 4595/2023 della Sez. III-*quater* del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma.

*

Si allega al presente avviso il testo integrale del ricorso nonché dell'ordinanza presidenziale n. 4595/2023 della Sez. III-*quater* del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma.

*

AVVISANO, INOLTRE, CHE

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, le Amministrazioni:

- hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza presidenziale citata, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente (ad i seguenti indirizzi PEC antoniettafavale@ordineavvocatiroma.org; gabriele.tricamo@milano.pecavvocati.it; marcoorlando@ordineavvocatiroma.org; matteovalente@ordineavvocatiroma.org) un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza presidenziale, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della citata ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Roma, 29 ottobre 2025

Avv. Antonietta Favale

Avv. Gabriele Tricamo

Avv. Marco Orlando

Avv. Matteo Valente